

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 300

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Bora, Carancini, Mangialardi,

Mastrovincenzo, Minardi, Vitri

presentata in data 31 marzo 2025

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2022, N. 19
(ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Art. 1

(Modifica all'articolo 24 della l.r. 19/2022)

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) sono aggiunte le seguenti:

“e bis) prevede l'attivazione di un apposito sportello, presso gli uffici legali o affari legali delle Aziende sanitarie territoriali regionali e degli enti del servizio sanitario regionale, per la tutela e l'assistenza legale del personale sanitario e socio sanitario del servizio sanitario regionale vittima di atti di violenza nell'esercizio delle proprie funzioni, anche al fine di perseguire una maggiore uniformità e omogeneità nell'applicazione delle procedure legali;

“e ter) prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa e assistenza legale per il personale sanitario e socio sanitario del servizio sanitario regionale vittima di atti di violenza nell'esercizio delle proprie funzioni.”.

Art. 2

(Inserimento del Capo V bis nella l.r. 19/2022)

1. Dopo il Capo V della l.r. 19/2022 è inserito il seguente:

“Capo V bis - Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico del personale sanitario e socio sanitario del servizio sanitario regionale

Art. 37 bis (Istituzione di un fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico del personale sanitario e socio sanitario del servizio sanitario regionale)

1. E' istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti del servizio sanitario regionale assumono nei procedimenti penali a carico del personale sanitario e socio sanitario del servizio sanitario regionale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ovvero all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.

2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, a domanda, soltanto gli enti del servizio sanitario regionale privi di polizza assicurativa.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo e le modalità di erogazione.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.